



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6689 / 20.2017.11. del 22/03/2017 Pos. Coll. e Coord. n.2. 22 MAR. 2017

**Oggetto:** IACP – Rideterminazione numero componenti organi di amministrazione – Art 39, commi 3 e 4, l.r. 9/2015 – D. Ass. 25/Gab del 3 agosto 2016 - Richiesta di parere.

Presidenza della Regione siciliana  
Segreteria Generale  
Servizio 3°  
Palermo  
(Rif. Prot. n. 7389 del 13.2.2017)

Assessore per le Infrastrutture e la mobilità  
Palermo  
(Rif. Prot. n. 1100/Gab del 10/03/2017)

1. Con la nota in riferimento (prot. 7389 del 13/2/2017) sono state rappresentate alcune perplessità in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 39, commi 3 e 4, della l.r. 9/2015.

Viene riferito in proposito che, con decreto n. 25/Gab del 3 agosto 2016, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha provveduto, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della l.r. 9/2015 a rideterminare la composizione del collegio dei revisori dei conti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia.

Si evidenzia, inoltre, che tale rideterminazione ha comportato (con riferimento alla legge 865/71 che disciplina gli organi degli IACP) le modifiche di seguito indicate:

- la eliminazione del componente ministeriale e del componente in rappresentanza della provincia, oggi libero consorzio, previsti dall'art. 6 della l. 865/71;
- la previsione di componenti supplenti non contemplata dalla citata L. 865/71;
- la modifica della denominazione dell'organo;
- la modifica della durata in carica dei componenti dell'organo.

Dette considerazioni sono state sottoposte all'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità al fine di *“operare le proprie osservazioni da inoltrare”* allo scrivente *“per consentire una compiuta valutazione”*.

Con nota 1100/Gab del 10/03/2017 l'Assessore per le Infrastrutture e la mobilità ha rassegnato le proprie considerazioni, richiamando le norme relative alla composizione del collegio sindacale (art.6 L 861/71, art. 5 l.r. 10/77, art. 48 l.r. 17/2004) e l'art. 39 della l.r. 9/2015, e precisando che *“Anche sotto il profilo logico-giuridico, l'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015 pare riferirsi ai soli organi di amministrazione degli enti pubblici, laddove sancisce l'obbligo di mantenere “se previsto, un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.””*

In ragione di quanto sopra l'Assessore, al fine di ridurre il numero dei componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DL 78/2010 ha tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 48 della l.r. 17/2004.

In merito alla denominazione viene chiarito che la modifica della stessa non incide né sulla natura né sui compiti dell'organo.

Infine quanto alla durata dell'organo viene riferito che: *“In assenza di indicazioni legislative univoche in ordine alla durata dell'organo in questione (a differenza di quanto disposto per il consiglio di amministrazione degli IACP – cfr. art. 6, comma 7, L. 865/1971), considerato inoltre che, in virtù della ridefinizione dei componenti in applicazione della vigente normativa, i componenti”* nominati rispettivamente dalla Giunta, dal Consiglio provinciale e dal Ministero del Tesoro non sono più previsti, non sono più attuali le indicazioni contenute nel suddetto parere n. 8/2007 di questo Ufficio e, pertanto, *“per evitare incertezze” “si è ritenuto di indicare un termine di durata ricorrente in numerose disposizioni riguardanti gli organi di controllo”*.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che questo Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative con esclusione di valutazioni di merito circa provvedimenti già assunti, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri ascritti all'amministrazione attiva.

Ciò premesso, in ordine ai temi di consultazione e, nell'ottica di una piena conoscenza degli argomenti giuridici sottesi all'analisi delle scelte operate, si osserva quanto segue.

In ordine alla eliminazione del componente ministeriale e del componente in rappresentanza della provincia, oggi libero consorzio, previsti dall'art. 6 della l. 865/71, il comma 4 dell'art 39 della l.r. 9/2015 (che a parere di quest'ufficio riguarda anche gli organi di controllo<sup>1</sup>), attribuisce all'Assessore il potere di individuare, nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la composizione dell'organo, quali rappresentanti mantenere, nel rispetto del

<sup>1</sup> L'articolo in esame prevede che ciascun Assessore *“definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1”*, e proprio perché il richiamo è riferito a tutti gli organi, viene ribadito il limite per i componenti dei consigli di amministrazione.

numero previsto dall'art. 6, comma 5 del DL 78/2010, attribuendo quindi all'Assessore un margine di discrezionalità che trova il suo fondamentale parametro di riferimento nella ratio dell'art 39 della l.r. 9/2015 e, cioè, nel contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, non intervenendo, peraltro, su altri aspetti (procedura di nomina o durata degli organi).

Nel caso in esame l'Assessore ha esercitato il potere discrezionale attribuito dalla norma, privilegiando, nell'ambito di norme di pari forza ed efficacia, le previsioni di cui all'art. 48 della l.r. 2004.

Quanto alla durata dell'organo, si conviene con l'Assessorato sull'assenza di norme che ne prevedano il periodo di durata.

In tal senso appare utile l'individuazione, attraverso il decreto che ridefinisce la composizione, di un termine di durata, ferma, restando, tuttavia, la previsione del comma 8 dell'art. 6 della l. 865/71 che prevede la durata in carica dell'organo nominato/designato dalla giunta regionale per lo stesso periodo di carica di quest'ultima, nella considerazione che tale norma risulta ancora vigente e non derogabile con provvedimento amministrativo.

Con riferimento alla nomina dei supplenti, si condividono le considerazioni della Segreteria Generale sia in ordine alla opportunità della previsione, (che comunque non incide sulla composizione dell'organo), sia sulla unitarietà del provvedimento.

Infine, sulla denominazione dell'organo, si osserva che tale profilo appare formale e non influente sulla natura e sui compiti dell'organo medesimo.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

